Circolare mensile per l'impresa

Servizio di informazione amministrativa, contabile e tributaria per le imprese

Marzo 2026

Rif.: 03

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di marzo 2
La tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2026 4
Il Modello EAS "variazioni": resta l'obbligo ma non per tutti 6
Aliquote contributive INPS 2026 per artigiani e commercianti 11
Scade il 31 marzo 2026 la comunicazione al GSE per i crediti 4.0 13
Il bonus pubblicità 2026 15
Gli ultimi chiarimenti riguardanti i contribuenti forfettari 17
Adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per i professionisti che partecipano ad associazioni o Stp: i chiarimenti dell'Agenzia 19
In vista dell'imminente collegamento tra Pos e RT arrivano utili indicazioni dall'Agenzia delle entrate 21
Ritenuta di acconto anche per agenzie di viaggio, agenti marittimi e agenti di imprese petrolifere 29

I formulari operativi

Fac simile verbale di assemblea deserta 30

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La contabilizzazione del credito per investimenti 4.0 e 5.0 32
L'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025 35

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 marzo 2026 al 15 aprile 2026 40

Informative e news per la clientela di studio

ROTTAMABILI I VEICOLI IN FERMO AMMINISTRATIVO

Venerdì 20 febbraio è entrata in vigore la Legge 14/2026 che consentirà ai proprietari e agli enti locali di richiedere sia la radiazione, cioè la cancellazione da Pra e da ogni pubblico registro sia la rottamazione, ossia la distruzione fisica del veicolo oggetto di fermo amministrativo.

(Legge 14/2026)

PUBBLICATI I MINIMALI E I MASSIMALI ENASARCO

La Fondazione Enasarco ha pubblicato i minimali e i massimali contributivi per l'anno 2026, aggiornati in base all'indice ISTAT. Dal 1° gennaio 2026, il minimale annuo è di 515€ (plurimandatario) e 1.026€ (monomandatario) per rapporto, mentre i massimali sono 30.478€ e 45.717€, con aliquota confermata al 17%.

(Notiziario Enasarco)

CONTRIBUTO VIGILANZA CRIPTOVALUTE

Con la delibera Consob n. 23799 del 17 dicembre 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2026, viene introdotto in modo organico il contributo di vigilanza dovuto dai soggetti che operano sui mercati delle cripto-attività per l'esercizio 2026.

(Consob – delibera n. 23799 del 17 dicembre 2025)

DIPENDENTI E E-BIKE

Con la risposta a interpello n. 41 del 2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'acquisizione in leasing di e-bike, da concedere ai dipendenti a tempo indeterminato per uso anche extra-lavorativo, con almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro effettuati con l'e-bike.

(Agenzia delle Entrate, risposta n. 41/2026)

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE RIFERITE AL 2024

Il Dipartimento per lo Sport ha reso note le indicazioni operative relative al credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive riferite al 2024 rivolto alle imprese che sostengono spese di sponsorizzazione nei confronti di soggetti sportivi. L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute per gli investimenti effettuati nel periodo tra il 10 agosto 2024 e il 15 novembre 2024.

La richiesta del beneficio deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, a partire dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026.

(Avviso del dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri)

NOVITÀ IN TEMA DI RENTRI

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 sono state approvate le "*Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall'operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza*".

Il decreto stabilisce quali misure di emergenza e/o di mitigazione gli operatori devono/possono adottare nei casi succitati.

(Decreto Direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026)

NOVITÀ IN TEMA DI CODICE DEL TERZO SETTORE

Con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti organici sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, alla luce dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale dal periodo d'imposta 2026.

(Agenzia delle Entrate - circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026)

LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2026

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, dovranno effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2026.
Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro	➡	per la generalità delle società
516,46 euro	➡	per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2026 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Cciaa (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:
le società di persone;
le società cooperative;
le società di mutua assicurazione;
gli enti non commerciali;
le società di capitali sportive dilettantistiche.
Sono soggette all'obbligo di pagamento della tassa anche le società in liquidazione ordinaria, così come le società sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del codice civile.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta di:
- libro dei soci;

- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari, non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo; su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.
Quanto, invece, a registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento delle società già in attività deve essere effettuato con modello F24 (eventualmente con compensazione con altri crediti) utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "*Erario*" e indicando, quale annualità, il 2026, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la seguente sanzione amministrativa:
con la sanzione pari al 90% del tributo con minimo di 100 euro (per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024);
con la sanzione dal 100% al 200% del tributo, con un minimo di 100 euro (per le violazioni commesse sino al 31 agosto 2024).
Tale irregolarità può essere sanata tramite il ravvedimento operoso.

IL MODELLO EAS "VARIAZIONI": RESTA L'OBBLIGO MA NON PER TUTTI

La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento "*una tantum*" da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell'ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente.
Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che:

> *"Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)".*

La comunicazione delle variazioni deve avvenire, quindi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31 marzo 2026 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni "rilevanti" intervenute nel corso dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025.

Le abrogazioni per sport e terzo settore

Come è noto, alla mancata trasmissione del modello EAS (adempimento previsto dall'art. 30, comma 1, del lontano D.L. n. 185/2008) consegue non tanto una specifica sanzione di tipo amministrativo, bensì la più importante e grave conseguenza di non poter applicare il regime fiscale di favore previsto ai fini delle imposte dirette dall'articolo 148, TUIR (e in via correlata dall'art.4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva) e consistente nella decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati. I soggetti interessati sono sempre stati tutti gli enti di tipo associativo e, in ambito sportivo dilettantistico, anche le società di capitali sportive dilettantistiche alle quali "*per relationem*" è stato concesso (tanto in ambito reddituale quanto nel comparto Iva) di beneficiare della descritta agevolazione.
Tuttavia, con l'avvento delle due riforme, quella del Terzo Settore (L. 106/2016) e quella dello sport (L. 86/2019), il legislatore ha modificato l'aspetto soggettivo di applicazione della disciplina ai fine di escludere dall'adempimento sia gli Enti di Terzo Settore che i sodalizi sportivi dilettantistici.

➔ *Enti del Terzo Settore*

In attuazione della Riforma del Terzo Settore (Legge delega n.106/2016) il legislatore ha introdotto con l'articolo 94, comma 4, D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore), per i soggetti che

assumono la qualifica di ETS (Enti del Terzo Settore), un esplicito esonero dall'obbligo di presentazione del modello EAS. Detta scelta è peraltro coerente con la prevista disapplicazione in capo agli ETS delle disposizioni agevolative (l'art.148, TUIR) che riguardano in generale gli enti associativi.

➔ *Sodalizi sportivi dilettantistici*

Con il secondo dei decreti correttivi del D.Lgs. n.36/2021 – il D.Lgs. n. 120/2023 - gli enti sportivi dilettantistici iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non saranno più tenuti alla trasmissione del modello EAS. È quanto prevede il nuovo comma 6-*bis*, introdotto nell'articolo 6, D.Lgs. n. 39/2021 che testualmente recita:

> *"Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non si applica l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 30, comma 1, del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1 dell'art. 30".*

Obbligo di presentazione del modello EAS "variazioni" per gli altri soggetti

Con riferimento all'obbligo di presentazione del c.d. modello EAS "variazioni" è importante sottolineare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione del modello stesso. Vediamo pertanto alcune situazioni nelle quali l'intervenuta modifica dei dati nel 2025 non determina l'obbligo di ripresentazione del modello entro il prossimo 31 marzo 2026.

➔ *Variazioni che NON comportano obbligo di ripresentazione del modello*

Come detto, vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che:

> *"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31".*

Con la **risoluzione n.125/E/2010**, l'Agenzia Entrate ha chiarito che anche la variazione dei dati identificativi dell'ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all'altro si modificano tali dati non sussiste l'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Andiamo ora a individuare correttamente le ipotesi in precedenza descritte.

- **Punto 20): attività di sponsorizzazione o pubblicità commerciale;**
- **Punto 21): utilizzo di messaggi pubblicitari.**

Relativamente alle informazioni contenute nei punti 20 e 21 del modello EAS occorre fare qualche importante precisazione, in quanto le istruzioni alla compilazione individuano come situazione che non genera l'obbligo di ripresentazione del modello la sola variazione degli "importi" e non anche delle altre informazioni richieste nelle varie colonne dei predetti righi.

Ciò significa che solo le variazioni che, da un esercizio all'altro, interessano il dato numerico non sono generatrici dell'obbligo di ripresentazione del modello, mentre permane tale obbligo per la modifica delle informazioni che potremmo definire di tipo "qualitativo".

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di aver percepito un introito di euro 20.000,00 a fronte di un'attività di sponsorizzazione e nell'esercizio successivo tale importo si modifica in euro 25.000,00	NO
associazione che nel primo modello EAS ha dichiarato di non aver percepito alcun provento derivante da attività di pubblicità o sponsorizzazione e nell'esercizio successivo percepisce proventi da attività di sponsorizzazione per euro 5.000,00	SÌ
associazione che nel primo modello EAS ha comunicato di aver percepito un contributo pubblicitario in una situazione da ritenersi "occasionale" (al di là delle consuete difficoltà di discriminare tra abitualità e occasionalità, va evidenziato che tale ultima situazione determina il mancato assoggettamento a Iva di tali somme) e nell'esercizio successivo percepisce proventi da un'attività di sponsorizzazione ritenuta "abituale"	SÌ

Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle variazioni intervenute nei dati quantitativi da indicare al punto 21.

- **Punto 33): organizzazione di manifestazioni per la raccolta fondi**

Anche in relazione alle informazioni da evidenziare nel punto 33) occorre tenere in debita considerazione quanto affermato nelle istruzioni, che richiedono la ripresentazione del modello EAS solo nei casi di modifica delle informazioni qualitative da un esercizio all'altro.

Al contrario, la modifica del numero e della durata delle manifestazioni organizzate dall'ente di tipo associativo non determina alcun obbligo di comunicare tali variazioni.

Con la **circolare n. 45/E/2009** l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che in presenza di più manifestazioni, nel rigo 33) non si deve indicare la somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte bensì "*occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo*". A seguito di tale chiarimento non è stato precisato se a questo punto nella casella riferita al numero

degli eventi vadano indicati tutti quelli svolti nel corso dell'esercizio. Se così è, le due caselle (numero e giorni) non hanno alcun tipo di collegamento.

Si propongono di seguito alcuni esempi.

Caso	Ripresentazione
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo ha organizzato la medesima manifestazione di uguale durata (è irrilevante il fatto che nei due eventi siano state incassate somme differenti)	**NO**
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di organizzare un'unica manifestazione della durata di tre giorni e nell'esercizio successivo organizza due manifestazioni della durata di due giorni ciascuna	**NO**
associazione che ha dichiarato nel primo modello EAS di non organizzare attività di raccolta fondi e nell'esercizio successivo organizza una manifestazione a tale scopo	**SÌ**

- **Punti 23) e 24): entrate e dimensioni dell'ente di tipo associativo**

Le variazioni intervenute nei punti 23) e 24) del modello non sono rilevanti ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.

Si tratta, con evidenza, di dati quantitativi che necessariamente si modificano da un esercizio all'altro e che avrebbero comportato, di conseguenza, per comunicare le variazioni, la sistematica ripresentazione del modello EAS per comunicare tali variazioni.

- **Punti 30) e 31): erogazioni liberali e contributi pubblici**

Anche con riferimento ai dati quantitativi contenuti nei punti 30) e 31), nessuna rilevanza assumono le variazioni intervenute da un esercizio all'altro ai fini dell'obbligo di ripresentazione del modello EAS.



A esclusione delle predette situazioni, pertanto, le variazioni intervenute in un qualunque altro dei dati indicati nel primo modello EAS comportano l'obbligo di ripresentazione dello stesso.

Possibile intervenire tardivamente con l'istituto della remissione in bonis

L'articolo 2, comma 1, D.L. n.16/2012 (convertito con modificazioni dalla L. n. 44 del 26.04.2012) ha introdotto il cosiddetto istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Con la **circolare n.38/E del 28.09.2012** e ribadito con la **risoluzione n.110/E dell'12.12.2012** l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che anche l'omesso invio del Modello EAS può beneficiare dell'istituto della remissione *in bonis*.

Per accedere a tale istituto è, tuttavia, necessario che la violazione "*non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza*".

Per regolarizzare l'ente deve effettuare la comunicazione telematica "*entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*", da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente a quello previsto per effettuare la comunicazione e versare una sanzione di **250 euro** tramite modello F24 ELIDE indicando il **codice tributo 8115** (viene esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione con crediti a disposizione del contribuente).

•

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2026 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Con la circolare n.14 del 9 febbraio 2026 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2026.

Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi fissi dovuti dagli artigiani e commercianti è pari a euro 18.808. Va ricordato che per l'anno 2026 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a euro 93.707 per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a euro 122.295 per tutti gli altri.

Il contributo minimale a titolo di acconto, comprensivo della maternità, per il 2026 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	€ 4.521,36	€ 4.611,64

Il contributo IVS dovuto dagli artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. Pertanto, il contributo dell'anno 2026 si riferisce ai redditi di impresa prodotti nello stesso anno, da dichiarare mediante il modello Redditi 2027:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti	fino a € 56.224,00	24%	24,48%
	da € 56.224,00	25%	25,48%

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2025 e degli acconti per il periodo di imposta 2026 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2025 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 devono essere versati entro il 30 giugno 2026 (con possibilità di essere rateizzati);
- i quattro contributi fissi a titolo di acconto per il 2026 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2026, 20 agosto 2026, 16 novembre 2026 e 16 febbraio 2027;
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2026 deve essere versato entro il 30 novembre 2026.



Coloro che esercitano l’attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi fissi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sull’effettivo reddito di impresa alle scadenze degli acconti e del saldo.

Si ricorda alla gentile Clientela che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale di ciascun contribuente, nella sezione “Dati del mod. F24” cui può accedere lo stesso contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile scaricare in PDF il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Informative e news per la clientela di studio

SCADE IL 31 MARZO 2026 LA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

Il quadro normativo legato al Credito d'Imposta 4.0 continua a evolversi, richiedendo alle imprese un monitoraggio costante non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle rigide scadenze comunicative.

Gli ultimi interventi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e dell'Agenzia delle Entrate delineano un perimetro operativo per la chiusura degli investimenti 2025.

Con il Decreto Direttoriale del 28 gennaio 2026, il Mimit ha risposto alle difficoltà tecniche riscontrate da molte imprese nel consolidare i dati definitivi degli investimenti ultimati a fine anno.

Cosa cambia concretamente:

- la comunicazione di completamento per i beni strumentali (materiali e immateriali) interconnessi entro il 31 dicembre 2025 slitta dal 31 gennaio al 31 marzo 2026;
- resta obbligatorio l'uso esclusivo della Piattaforma Transizione 4.0 del GSE.

È fondamentale non confondere la scadenza di marzo con quella relativa agli investimenti "prenotati". Per i beni per i quali entro il 31/12/2025 sia stato accettato l'ordine e versato un acconto pari ad almeno il 20%, il termine ultimo per l'ultimazione è il 30 giugno 2026, in questo specifico caso, la comunicazione di completamento dovrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.

L'Interpello 40/2026: il "faro" dell'Agenzia delle Entrate sulla validità del credito

Se il Mimit gestisce le scadenze, l'Agenzia delle Entrate ne definisce le conseguenze sanzionatorie. La Risposta all'Interpello n. 40 del 16 febbraio 2026 assume un rilievo centrale, poiché chiarisce la natura degli obblighi introdotti dal D.L. 39/2024 (il decreto che ha imposto la comunicazione preventiva e consuntiva). L'Agenzia delle entrate, con la risposta in commento, fornisce quindi le indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.



La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d'imposta maturano con l'investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l'Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni

soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all'accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

I contenuti del chiarimento riguardano per lo più i seguenti aspetti:

Natura dell'adempimento	La comunicazione al GSE non è un mero onere statistico, ma una condizione di fruibilità. Senza l'invio, il credito non è compensabile.
Sanzioni e Sanabilità	L'AdE chiarisce che la mancata comunicazione non determina la revoca dell'agevolazione se i requisiti sostanziali (interconnessione, perizia, etc.) sono presenti. Tuttavia, per "sbloccare" la compensazione in caso di ritardo, l'impresa deve ricorrere alla remissione in bonis o alle sanzioni amministrative fisse per violazioni formali, a seconda della tempistica dell'invio.
Blocco dei Crediti	L'interpello conferma che l'Agenzia incrocerà i dati GSE con i modelli F24. In assenza di match, il modello di pagamento verrà scartato, con conseguenti rischi di morosità fiscale.

Si ricorda che ai fini del buon esito degli investimenti occorre:

1. verificare che la comunicazione ex ante (se dovuta) sia stata trasmessa correttamente;
2. raccogliere le certificazioni e le perizie asseverate definitive;
3. accedere all'Area Clienti del GSE e completare il caricamento dei dati per gli investimenti 2025;
4. monitorare la ricevuta di avvenuta trasmissione, documento essenziale in caso di controlli dell'Agenzia delle Entrate.



Il codice tributo da utilizzare sarà il 7077.

•

Informative e news per la clientela di studio

IL BONUS PUBBLICITÀ 2026

Il Bonus Pubblicità è un'agevolazione fiscale strutturale pensata per incentivare gli investimenti nel settore dell'editoria. Di seguito vengono illustrati i dettagli operativi per accedere alla misura in relazione agli investimenti effettuati o pianificati per l'anno 2026. Il credito d'imposta è rivolto a un'ampia platea di soggetti economici. Nello specifico, possono beneficiarne le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Spese agevolabili

Per l'anno 2026, il bonus premia esclusivamente gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche in formato online. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta calcolato nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti. Questo significa che il bonus non si applica sull'intero importo speso, ma solo sulla quota che eccede gli investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione. L'incentivo è concesso nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a livello nazionale e nel rispetto dei massimali previsti dai regolamenti dell'Unione Europea in materia di aiuti "*de minimis*". Qualora le richieste complessive dovessero superare i fondi stanziati, le risorse verranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale.

Procedura per l'accesso all'agevolazione

L'accesso all'agevolazione prevede una procedura divisa in due fasi distinte.

1

La prenotazione delle risorse (dal 2 marzo al 1° aprile 2026): la prima fase consiste nell'invio della "*Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta*", che rappresenta una sorta di prenotazione dei fondi basata sui dati degli investimenti già effettuati o che si prevede di effettuare nel 2026. Quest'anno, poiché il termine iniziale del 1° marzo coincide con un giorno festivo, la finestra per la presentazione è stata differita dal 2 marzo al 1° aprile 2026 (anziché il consueto 31 marzo, per mantenere invariato il numero di giorni utili). La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica tramite l'apposita procedura nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate,

accessibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE) o credenziali Entratel/Fisconline. In questa fase non è necessario allegare alcuna documentazione (come fatture o contratti), ma il richiedente è obbligato a conservare tutto per esibirlo in caso di successivi controlli da parte dell'Amministrazione. A seguito di questa comunicazione, il Dipartimento per l'Informazione e l'editoria pubblicherà un primo elenco con gli importi teoricamente fruibili da ciascun soggetto.

21

La conferma degli investimenti (dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027): la seconda fase richiede l'invio della "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", che serve ad attestare le spese pubblicitarie effettivamente sostenute nell'arco del 2026. Salvo future modifiche, questa dichiarazione dovrà essere inviata dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027. Solo dopo questa fase verrà pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti ammessi all'agevolazione.

Utilizzo del credito

Una volta confermato l'importo, il credito d'imposta maturato potrà essere utilizzato unicamente in compensazione. Sarà necessario presentare il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il codice tributo "6900". L'utilizzo in compensazione sarà possibile a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco definitivo dei beneficiari.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI RIGUARDANTI I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Con alcune risposte ad interpello pubblicate nel corso del mese di febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere relativamente ad alcune questioni operative che interessano i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/14.
Di seguito si riassumono gli spunti più interessanti.

Partecipazione a rete-contratto

Con la **risposta ad interpello n. 24 del 9 febbraio 2026,** l'Agenzia valuta il caso di un professionista forfettario che intende partecipare a una "rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto" con lo scopo di gestire in comune la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti.
Nel caso di specie, un professionista sarà responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, addebitando pro-quota agli altri retisti le somme a questi riferibili, in funzione dell'utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile.
L'Agenzia ritiene che la partecipazione a una rete-contratto, con le caratteristiche descritte, da parte di un professionista in regime forfetario non integri i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell'articolo 1, L. n. 190/2014 (ossia quella relativa al divieto di partecipazione in società); tale soluzione è, quindi, pienamente compatibile con l'utilizzo da parte dei professionisti del regime forfettario.

Somme incassate per errore

Con la **risposta ad interpello 26 del 10 febbraio 2026**, viene analizzata l'ipotesi relativa ad un professionista (medico che opera per conto di una Azienda Sanitaria Provinciale) che per errore ha incassato somme non spettanti, somme che nell'anno successivo ha provveduto a restituire.
L'Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione).

Pertanto, l'incasso di una somma poi restituita comunque deve essere considerato per la verifica della soglia oltre la quale il contribuente fuoriesce dal regime forfettario.

Investimenti in start up innovative

Con la **risposta ad interpello 29 del 10 febbraio 2026**, si considera la possibilità per il contribuente forfettario di fruire dei benefici per gli investitori in start up innovative.

Ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative, l'articolo 29-*bis*, D.L. 179/20 riconosce una detrazione IRPEF (che nella più parte dei casi è pari al 30% di quanto investito); l'articolo 2, L. n. 162/2024 stabilisce che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un corrispondente credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per i contribuenti in regime forfettario si pongono dubbi in relazione alle spese che danno diritto a benefici in dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto all'interno di tale regime non è soggetto ad irpef, ma è interessato da tassazione sostitutiva.

L'Agenzia osserva che tale possibilità di conversione della detrazione in credito d'imposta trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario, i quali potranno utilizzare detto credito nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

ADESIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) PER I PROFESSIONISTI CHE PARTECIPANO AD ASSOCIAZIONI O STP: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

La disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede regole specifiche per i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA). L'Agenzia delle Entrate è intervenuta a più riprese per chiarire i limiti, i vincoli e le deroghe a tale disciplina, in particolare tramite la Risposta a interpello n. 45/2026 e i recenti chiarimenti forniti durante Telefisco 2026.

La regola generale del vincolo associativo e la decadenza a catena

Il principio di base stabilito dal legislatore è che l'adesione al CPB è consentita solo se la scelta è condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale. Questo vincolo mira a presidiare i casi in cui il contribuente svolga sostanzialmente un'attività professionale unitaria, suddivisa tra forma individuale e associata, al fine di evitare comportamenti opportunistici e garantire la coerenza degli obblighi dichiarativi.

Tale forte legame si riflette non solo in fase di accesso, ma anche in caso di fuoriuscita dal regime. L'Agenzia ha infatti chiarito che, se tutti aderiscono al CPB ma successivamente uno degli associati subisce una causa di decadenza (ad esempio a seguito di un accertamento fiscale per attività non dichiarate superiori al 30%), tale evento determina la cessazione dell'efficacia del CPB sia per l'ente associativo sia per tutti gli altri associati, a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento.

Le deroghe al principio di adesione congiunta

L'Amministrazione finanziaria ha delineato diverse casistiche in cui il professionista (o l'associazione) può aderire al CPB in modo indipendente, superando la causa di esclusione:

- socio escluso dagli ISA per cause oggettive: se all'interno di uno studio associato uno dei professionisti presenta una causa di esclusione dagli ISA (ad esempio, per l'inizio di una nuova attività o per l'esercizio di multiattività), la sua preclusione al regime non ostacola l'adesione al CPB da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, gli ISA trovano regolare applicazione;
- assenza di ISA approvati per la società (es. STP in forma d'impresa): la preclusione all'adesione individuale non opera se per l'attività svolta dal soggetto collettivo non risultano approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità. L'Agenzia ha precisato che ciò avviene, ad esempio, quando una

STP costituita in forma di S.r.l. dichiara reddito d'impresa, ma l'ISA di riferimento è stato approvato esclusivamente per l'esercizio di arti e professioni. In questo specifico scenario, il singolo socio professionista può aderire al CPB individualmente, poiché la società ne è esclusa alla radice. Qualora, invece, l'ISA sia regolarmente applicabile a entrambe le categorie reddituali (come nel caso dei servizi di ingegneria o fisioterapia), il vincolo di adesione congiunta permane per tutti;

- attività eterogenee e non assimilabili (risposta n. 45/2026): un'importante e innovativa interpretazione ha introdotto un nuovo criterio legato alla natura oggettiva delle attività svolte. Qualora l'attività professionale esercitata individualmente e quella svolta in qualità di associato siano completamente distinte e non assimilabili, la causa di esclusione non opera. Nel caso oggetto di interpello, un dottore commercialista partecipava anche a un'associazione che gestiva una scuola di sci. Poiché le due attività sono prive di profili di collegamento, prevedono ISA differenti e hanno parametri di affidabilità fiscale del tutto autonomi, l'Agenzia ha riconosciuto al professionista il diritto di aderire al CPB per la sola attività di commercialista, indipendentemente dalle scelte e dai periodi di adesione della scuola di sci. Gli esperti evidenziano tuttavia che, non essendo questo criterio di separazione espressamente previsto dal testo normativo, andrà applicato con cautela in tutti quei casi in cui la distinzione tra le attività non appaia altrettanto netta.

IN VISTA DELL'IMMINENTE COLLEGAMENTO TRA POS E RT ARRIVANO UTILI INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con due recenti documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate è intervenuta per fornire utili chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025, che prevede - dallo scorso 1° gennaio 2026 - il collegamento tra gli strumenti che consentono la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici (tipicamente il Registratore telematico o RT, ma anche le altre modalità messe a disposizione del contribuente) e gli strumenti che permettono il pagamento tracciato delle transazioni commerciali (tipicamente il Pos, ma anche altri strumenti come il SoftPos su smartphone e tablet e le soluzioni di pagamento on line).
Si tratta della risposta all'interpello n.44 del 20 febbraio 2026 e della Guida Operativa delle Entrate pubblicata in pari data sul proprio sito web.
Vediamo, pertanto, i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia nei due documenti sopra indicati.

I chiarimenti dell'interpello n. 44/2026

Nel premettere che

- con il provvedimento direttoriale prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025 sono state definite le modalità operative che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali POS o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, e che
- il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata del Portale Fatture e Corrispettivi disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate,

l'Agenzia fornisce la propria risposta in relazione a cinque distinte tematiche sollevate dal contribuente istante e che vengono di seguito riportate.

Primo quesito	Per l'attività di bowling gestita con biglietto SIAE è obbligatorio avere un Pos dedicato e accreditato e censito sul cassetto fiscale e occorra la registrazione della biglietteria SIAE nel cassetto fiscale?

L'Agenzia ricorda che i corrispettivi relativi a tali attività sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, D.Lgs. 127/2015, in quanto i dati relativi

ai titoli di accesso emessi vengono già separatamente trasmessi alla SIAE, come previsto dal D.M. 13 luglio 2000. A sua volta, la SIAE provvede poi a renderli disponibili all'Agenzia delle entrate, fermo restando l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie, ove autonomamente documentate (si vedano, in tema, le risposte a interpello n. 506 e n. 535, pubblicate rispettivamente il 10 e 20 dicembre 2019, nonché la n. 298, pubblicata il 27 novembre 2025).

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia rileva che per l'attività di bowling non sussiste in capo all'interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall'art.2 comma 3 D.lgs. n. 127/2015.

Secondo quesito	Per la sala giochi, sala carambole e ping pong, per i quali non vi è l'obbligo di emettere alcun documento fiscale, è obbligatorio avere un pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale?

In riferimento al secondo quesito formulato (obbligo di avere un POS dedicato e censito sul cassetto fiscale anche per sala giochi, sala carambole e ping pong), va rammentato che l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, stabilisce che:

> *«[...] Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata [...]».*

L'Agenzia ricorda che in attuazione della previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs.127/2015, l'art.1 del D.M. datato 10 maggio 2019 ha previsto che in fase di prima applicazione l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015.

Tra queste operazioni rientrano, alla lettera g):

> *"le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie".*

Con la risposta all'interpello 9/2020, l'Agenzia ha precisato che:

> *"anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l'obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del decreto IVA".*

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia ritiene che anche in questo caso l'istante non abbia l'obbligo di dotarsi di un Pos con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong.

Terzo quesito	Per l'attività di bar e ristorazione ove vi è obbligo di emissione di scontrino fiscale occorre avere un Pos dedicato accreditato e censito sul cassetto fiscale o è obbligatorio anche associarlo al registratore di cassa per lo "Scambioimporto"?

Con riferimento alle attività di bar e ristorazione, rientranti tipicamente tra quelle di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 e, quindi, nell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri cui è strettamente connesso l'obbligo di collegamento tra Pos e Registratore Telematico (RT), il contribuente dovrà necessariamente provvedere a censire i dispositivi e procedere al collegamento con le modalità (di tipo "logico") previste dal provvedimento direttoriale prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025.

Con riferimento al quesito posto, pertanto, l'Agenzia precisa che il collegamento mediante il protocollo di "Scambio Importo", tipicamente utilizzato per semplificare l'attività dell'esercente ed evitare errori di digitazione, non è precluso, ma non rileva ai fini dell'adempimento sopra citato.

Quarto quesito	Un unico dispositivo Pos può essere utilizzato per gli incassi di più attività ed essere associato al registratore di cassa solo per gli incassi derivanti dall'attività per cui vi è l'obbligo di emissione di scontrino fiscale (v. attività di bar e ristorante) oppure l'unico dispositivo è sufficiente censirlo con la propria matricola sul cassetto fiscale senza associarlo al registratore telematico?

L'Agenzia evidenzia come dalla normativa in vigore non risulti vietato l'impiego di un unico Pos per gli incassi di più attività, essendo necessario e sufficiente che si adempia all'obbligo di collegamento tra Pos e mezzo di certificazione fiscale con le modalità e per le attività appositamente individuate, nonché alla corretta registrazione, in fase di vendita ed emissione del documento commerciale, delle forme di pagamento utilizzate e del relativo ammontare.

Al riguardo, sempre l'Agenzia ricorda che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l'apposito codice "natura IVA" N2 in fase di registrazione dell'operazione con il registratore telematico.

Quinto quesito	I dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o con altri modelli autonomi per esempio SumUp, dal 1 gennaio 2026 possono ancora essere utilizzati e devono essere collegati a registratori di cassa o solo accreditati e censiti nel cassetto fiscale?

L'Agenzia osserva come la tipologia dei mezzi di pagamento non sia stata oggetto di modifica da parte della Legge di bilancio 2025. Infatti, la novità riguarda unicamente il vincolo di collegamento

tra lo "*strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici*" e lo "*strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri*".
L'Agenzia, pertanto, rileva come non vi sia un elenco tassativo dei dispositivi portatili utilizzabili ai fini del pagamento e, dunque, neanche una reale preclusione alla loro utilizzabilità, fermo restando l'obbligo di censimento ed associazione legislativamente previsto.

Le indicazioni della Guida dell'Agenzia delle entrate

Con la Guida pubblicata lo scorso 20 febbraio l'Agenzia fornisce indicazioni utili al rispetto del nuovo obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e quelli di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, chiarendo il meccanismo previsto e fornendo spunti organizzativi che possano semplificare il processo.

Le informazioni di carattere generale

Strumenti di certificazione dei corrispettivi interessati dalle nuove disposizioni	I registratori telematici (di seguito, "RT") e la procedura web "Documento Commerciale on line" (a questi strumenti si affiancheranno, presumibilmente entro la fine dell'anno 2026 e dal 2027, anche le cc.dd. soluzioni software regolamentate dal Provv. Direttoriale del 7 marzo 2025).
Strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati	Ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, App e analoghe), mediante i quali l'esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti. Nel prosieguo della guida, tutte le tipologie degli strumenti di pagamento elettronico, sia di tipo fisico che di tipo virtuale, sono indicate per semplicità con il termine "POS".
Modalità di associazione tra i due strumenti di certificazione e pagamento	Il sistema previsto non è quello di un collegamento di tipo fisico (attraverso cavi o simili), bensì di un collegamento di tipo logico che consiste in una comunicazione all'Agenzia delle entrate attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione all'interno del portale web "Fatture e Corrispettivi".
Funzionalità di verifica dei POS attivi	Per facilitare l'esercente, la nuova funzionalità espone l'elenco dei POS di cui risulta titolare, sulla base delle informazioni che gli operatori finanziari trasmettono mensilmente all'Agenzia delle entrate entro la fine del mese successivo alla data delle operazioni di pagamento elettronico (ad esempio, i pagamenti effettuati nel mese di gennaio vengono comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari entro il 28 febbraio).
POS fisici	Tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente (sia tramite inserimento nel lettore sia in modalità contactless). Oltre ai tradizionali POS, rientrano in questa categoria anche i cosiddetti "SoftPOS", App che vengono installate su un dispositivo (smartphone, tablet, ecc.) dell'esercente trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti contactless.
POS virtuali	Gli strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su Internet in modo sicuro.

Indicazione mezzo di pagamento	Al momento dell'emissione del documento commerciale di vendita, l'esercente deve indicare e registrare con il RT la modalità con la quale il cliente effettua il pagamento del corrispettivo, scegliendo tra denaro contante, pagamento elettronico o ticket (buoni pasto, gift card, ecc.). L'errata indicazione e registrazione in RT della modalità di incasso appropriata al momento dell'emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dal comma 2-quinquies art.11 D.lgs. 471/97.

La Guida fornisce poi i seguenti chiarimenti operativi in relazione ai seguenti aspetti:

- **più contratti di convenzionamento**: nel caso in cui l'esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento diversi con l'Acquirer cioè il soggetto con il quale l'esercente ha stipulato il contratto di convenzionamento (ad esempio, uno per l'accettazione di pagamenti di tipo "bancomat", l'altro per quelli con carte di credito) e utilizza un unico POS, l'esercente dovrà registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il terminal id e il codice fiscale e denominazione dell'Acquirer;
- **collegamento multiplo**: il collegamento può essere multiplo, ossia un singolo POS (fisico o virtuale) può essere collegato a più RT o, viceversa, più POS possono essere collegati a un singolo RT. Per ogni collegamento tra RT e POS, l'esercente deve inoltre specificare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale i due strumenti vengono utilizzati;
- **soggetti titolati ed effettuare il collegamento**: tutte le operazioni relative all'obbligo di collegamento dei *POS* agli *RT* possono essere effettuate sia dagli esercenti sia dai soggetti ai quali hanno conferito la delega al servizio "Accreditamento e censimento dispositivi" del portale *"Fatture e Corrispettivi"*. Per quanto riguarda, invece, il collegamento dei *POS* alla procedura web *"Documento Commerciale on line"*, poiché l'utilizzo di questa procedura non è delegabile, le operazioni di collegamento potranno essere effettuate solamente dall'esercente.

Casi di esclusione e casi misti

Non sono interessati dalle nuove disposizioni i corrispettivi:

- certificati mediante distributori automatici (cosiddette "*vending machine*"),
- quelli relativi alla cessione di carburante;
- quelli relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici, anche se incassati con pagamento elettronico;
- esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, come, ad esempio, la vendita di tabacchi e generi di monopolio, le vendite a distanza, ecc., anche se incassati con pagamento elettronico.

L'esercente che svolge sia attività per le quali vige l'obbligo di certificazione dei corrispettivi con il RT o con la procedura web "Documento Commerciale on line" sia attività esonerate, se utilizza lo stesso POS per l'incasso di entrambi i tipi di corrispettivi deve comunque registrare il collegamento. Se, invece, lo stesso esercente utilizza un POS dedicato esclusivamente all'incasso dei corrispettivi esonerati dall'obbligo di certificazione mediante documento commerciale, non è tenuto a collegarlo e può dichiarare in procedura il suo utilizzo esclusivo per tali operazioni.

ATTENZIONE

- Nel caso in cui l'esercente scelga di dichiarare l'uso esclusivo di un POS a fronte di operazioni esonerate, quel POS non dovrà essere utilizzato, neanche saltuariamente, per l'incasso elettronico di operazioni certificate con emissione del documento commerciale.
- Se l'esercente sceglie volontariamente di emettere il documento commerciale per i corrispettivi esonerati3, i POS utilizzati per l'incasso elettronico devono essere collegati.
- L'obbligo di collegamento dei POS non vige nel caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante emissione di fattura.

ESEMPIO 1 - (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente A gestisce una tabaccheria e utilizza un unico POS per incassare:

- i corrispettivi di vendite che non richiedono l'emissione di un documento commerciale (ad esempio:

tabacchi, giochi e lotterie);

- i corrispettivi di vendite che richiedono l'emissione del documento commerciale (penne, matite, caramelle ecc.).

In questo caso, l'esercente deve comunque registrare il collegamento tra il POS utilizzato per l'incasso delle vendite e il registratore utilizzato per la certificazione dei corrispettivi.

L'utilizzo del POS anche per l'incasso di vendite di tabacchi, giochi e lotterie, vendite per le quali non è obbligatorio emettere il documento commerciale, infatti, non fa venir meno l'obbligo del collegamento.

ESEMPIO 2 - (Guida Agenzia Entrate)

L'esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

- un POS dedicato alle vendite che richiedono l'emissione di un documento commerciale (caramelle,
accessori per auto ecc.);
- un POS utilizzato esclusivamente per il rifornimento di carburante, operazioni per le quali non è obbligatoria l'emissione di un documento commerciale.

In questa situazione, l'esercente deve registrare solo il collegamento tra il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale e il registratore di cassa telematico.

Il POS impiegato esclusivamente per i pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve infatti essere obbligatoriamente collegato, anche se nella procedura web di collegamento compare nell'elenco degli strumenti di pagamento disponibili. L'esercente può dichiarare in procedura l'utilizzo esclusivo del POS per le operazioni esonerate e successivamente la procedura non mostrerà più tale POS nell'elenco di quelli non collegati.

Termini per l'adempimento

La prima (e più consistente) comunicazione dei collegamenti dovrà essere effettuata dagli esercenti a partire dai primi giorni del mese di marzo 2026, relativamente agli strumenti di pagamento elettronico attivi nel mese di gennaio 2026.

La disponibilità delle funzionalità per la registrazione dei dati di collegamento verrà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

A partire dalla data di messa a disposizione della procedura web:

- gli esercenti (o i soggetti delegati) avranno 45 giorni di tempo per effettuare la comunicazione del collegamento tra gli RT e/o la procedura web "Documento Commerciale on line" e i POS utilizzati nel corso del mese di gennaio 2026.
- relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere registrato tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di attivazione dei POS.

Alcuni casi in cui si rende necessario l'aggiornamento dei collegamenti

- Collegamento di un POS già in uso ad un altro RT già in uso;
- attivazione di un nuovo RT che viene collegato a uno o più POS già in uso;
- attivazione di un nuovo POS che viene collegato a uno o più RT già in uso;
- dismissione di un POS o di un RT.



ESEMPIO 1 - FASE DI AVVIO (Guida Agenzia Entrate)

L’esercente al 1° gennaio 2026 è già in possesso di uno o più *POS*, o ne entra in possesso nel corso del mese di gennaio 2026.

Quando deve effettuare il collegamento?

L’obbligo di collegamento dei *POS* attivi nel mese di gennaio 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell’apposita procedura *web d*ell’area riservata del portale *“Fatture e Corrispettivi”*. I collegamenti registrati entro tale termine riporteranno “gennaio 2026” come data di collegamento.



ESEMPIO 2 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L’esercente il 19 marzo 2026 entra in possesso di un nuovo *POS*.

Quando deve effettuare il collegamento?

L’obbligo di collegamento di un *POS* attivato nel mese di marzo 2026 è rispettato se la registrazione dei dati di collegamento è effettuata tra il 6 ed il 31 maggio 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 31 maggio 2026 riporteranno “marzo 2026” come data di collegamento.



ESEMPIO 3 - A REGIME (Guida Agenzia Entrate)

L’esercente nel mese di settembre 2026 sposta il *POS* attivato il 19 marzo in un altro negozio e lo collega ad un altro RT.

Quando deve effettuare il collegamento?

In questo caso l’esercente deve prima eliminare il precedente collegamento e poi registrare il nuovo

collegamento. L’obbligo è rispettato se la registrazione è effettuata tra il 6 ed il 30 novembre 2026. I collegamenti registrati tra il 6 ed il 30 novembre 2026 riporteranno “settembre 2026” come data di collegamento.

RITENUTA DI ACCONTO ANCHE PER AGENZIE DI VIAGGIO, AGENTI MARITTIMI E AGENTI DI IMPRESE PETROLIFERE

L'articolo 25-bis, comma 5, D.P.R. n. 600/1973 ha previsto fino al 28 febbraio 2026 un esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari percepite:

- dalle agenzie di viaggio e turismo;
- dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
- dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

Dal 1° marzo 2026 anche nelle casistiche sopra evidenziate diviene obbligatoria l'applicazione della ritenuta di acconto sulle imposte sul reddito, nella seguente misura:

- in via ordinaria, pari al 23% sul 50% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari all'11,5%);
- in via facoltativa, solo qualora ci si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi, pari al 23% sul 20% delle provvigioni corrisposte (sostanzialmente, pari al 4,6%).

L'effettuazione ridotta nella misura del 4,6% della ritenuta di acconto necessita della preventiva comunicazione al proprio committente di una dichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti previsti (cioè la presenza in via continuativa di dipendenti o di terzi): la trasmissione della comunicazione può avvenire mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 16 marzo 2026 per i contratti già in essere alla data del 1° marzo 2026.

Di regola, inoltre, l'invio al proprio committente della comunicazione utile al fine dell'applicazione della ritenuta del 4,6% anziché della ritenuta ordinaria del 11,5% deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede l'applicazione della ritenuta ridotta.



Si segnala alla gentile Clientela che la nuova disposizione normativa "segue" il criterio di cassa: pertanto, anche se le provvigioni sono maturate anteriormente al 28 febbraio 2026 rileva ai fini dell'applicazione della ritenuta la data di pagamento, nel caso sia successiva al 1° marzo 2026.

Le ritenute di acconto operate sulle provvigioni corrisposte dovranno essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, con il codice tributo 1040 e l'indicazione del mese e dell'anno in cui è stato effettuato il pagamento.

•

I formulari operativi

***FAC SIMILE* VERBALE DI ASSEMBLEA DESERTA**

Sede legale …….

Iscritta al Registro Imprese della …….

N. iscrizione e codice fiscale: …….

Iscritta al R.E.A. n. … ……..

Capitale sociale sottoscritto € …….. Interamente versato

Partita Iva: ……

Verbale dell'assemblea degli azionisti/dei soci del ../../….

Il giorno ../../…., alle ore ..:.., in …… si è riunita l'assemblea dei soci della società …… per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al ……..

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

……., Consigliere

……., Consigliere

e sono assenti giustificati:

……., Consigliere

……., Consigliere

Risultano presenti, in proprio o per delega il solo socio ……..

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. ……. dello statuto, il Sig. ……, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società …….. [oppure: di amministratore unico], il quale chiama a fungere da Segretario il Sig. ……..

Il Presidente constata che l'odierna Assemblea è stata convocata in prima convocazione, sull'ordine del giorno sopra riportato, con avviso …….. [a mezzo raccomandata/PEC agli aventi diritto in data …….. / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del …., foglio inserzioni n. …… pagina ……. avviso n. …….. oppure sul quotidiano "……." nell'edizione del giorno …….. alla pag. ……].

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto

sociale, l'assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

dichiara

che l'assemblea della società …… non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.

Il Presidente sottoscrive che provvederà quanto prima ad una nuova convocazione nel rispetto dei tempi previsti dallo statuto sociale [oppure: dichiara che l'Assemblea si intende riconvocata in seconda adunanza fissata per il giorno alle ore , come risulta dall'avviso di convocazione sopra menzionato].

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore .. : .., previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il presidente

Il segretario

LA CONTABILIZZAZIONE DEL CREDITO PER INVESTIMENTI 4.0 e 5.0

Il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 4.0 e 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. I contributi in conto impianti sono aiuti attribuiti all'azienda al fine di reperire i mezzi per l'acquisto di beni ammortizzabili.



Secondo il principio contabile Oic 16, i contributi in conto impianti sono rilevati nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati. Si iscrivono, infatti, in bilancio quando si tratta di contribuiti acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Il credito di imposta è applicato al costo di acquisizione dell'investimento comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Volendo calare la normativa generale nel caso di specie, la ragionevole certezza del beneficio si ottiene con l'interconnessione.

Certezza del beneficio	➡	Interconnessione

Contabilmente i contributi in conto impianti sono rilevati a Conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti, per ottenere tale risultato esistono 2 metodi:

metodo diretto;

metodo indiretto.

Metodo indiretto

Con il metodo indiretto i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al Conto economico nella voce A5 "*altri ricavi e proventi*", e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l'iscrizione di appositi risconti passivi.

Si determina quindi una contrapposizione tra i ricavi, quota di contributo di competenza dell'esercizio e i costi ovvero gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali.



ESEMPIO

A settembre 2025 la Dimeglio Srl ha acquistato un bene strumentale al prezzo di 10.000 euro, interconnesso nel medesimo mese: il credito d'imposta determinato nella misura del 20% è pertanto pari a 2.000 euro.

L'aliquota di ammortamento del bene in oggetto è pari al 20%.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. Alla ricezione della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori		12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000	
Erario c/Iva			2.200	

2. All'atto della interconnessione:

Credito d'imposta investimenti	a	Contributo conto impianti	2.000

3. Alla fine dell'esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	650

4. Considerato che il periodo di ammortamento è pari a 5 anni occorrerà riscontare il contributo per tale periodo, la scrittura sarà la seguente:

Contributo conto impianti	a	Risconti passivi	1.870

Va, infine, considerato che la determinazione e imputazione temporale del risconto non è collegata all'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta che seguirà le regole previste dalla normativa dettata in materia.



Nel caso di beni acquisiti mediante la sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria il metodo da utilizzare contabilmente è solamente quello indiretto, grazie al quale la quota di competenza del contributo va rilevata in ogni singolo esercizio e segue la durata contrattuale.

Metodo diretto

Con il metodo diretto i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Di conseguenza, sono imputati al Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

In tal caso le scritture contabili sono le seguenti.

1. All'arrivo della fattura del fornitore:

Diversi	a	Debiti verso fornitori		12.200
Immobilizzazioni materiali			10.000	

Erario c/Iva	2.200	

2. All’atto della interconnessione:

Credito d’imposta investimenti	a	Immobilizzazioni materiali	2.000

3. Alla fine del primo esercizio (ammortamento legato ai giorni di possesso del bene):

Ammortamento immobilizzazioni	a	Fondo ammortamento immobilizzazioni	520

Aspetti fiscali

Il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato in un arco temporale, correlato alla durata dell’ammortamento o del contratto di leasing, diverso rispetto alla tempistica di utilizzo del credito di imposta.

Il componente positivo non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap. Il credito di imposta va, inoltre, indicato nel quadro RU del modello Redditi riferito al periodo di imposta di maturazione.

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2025

Sono ormai maturi i tempi per la predisposizione delle bozze del bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre 2025.

L'*iter* di formazione e approvazione del documento risulta sempre complesso, in quanto si traduce in una sequenza di atti e comportamenti che debbono rispettare le rigorose norme imposte dal codice civile.

Termine approvazione del bilancio

L'articolo 2364, cod. civ. stabilisce che l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nello statuto, peraltro, è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, in 2 ipotesi:

1. società obbligata alla redazione del bilancio consolidato "*ovvero*";
2. quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della società (articolo 2364, comma 2, seconda parte, cod. civ.).

Lo statuto assume, pertanto, una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria, in quanto l'articolo 2364, comma 2, secondo periodo, cod. civ. riconosce allo stesso la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale.

Situazioni che consentono di giustificare il maggior termine dei 180 giorni
Società le quali, ancorché non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, si trovano nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate al fine della corretta valutazione delle partecipazioni iscritte in bilancio, comprese quelle che già hanno iscritto, tra le immobilizzazioni finanziarie, partecipazioni valutate con il criterio del patrimonio netto.
Società strutturate con diverse sedi (in Italia e/o all'estero) autonome gestionalmente, amministrativamente e contabilmente (con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio).
Società che hanno visto la loro partecipazione a ipotesi di operazioni straordinarie e ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni, trasformazioni.
Società in presenza di creazione di patrimoni destinati a specifici affari *ex* articoli 2447-*bis* e 2447-*septies*, cod. civ..

Società per le quali sono intervenute modifiche legislative che impongono l'adozione di nuovi Principi contabili, come l'adozione degli Ias.
Società che hanno visto modifiche o interventi profondi alla struttura organizzativa, dell'organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l'approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell'organo amministrativo nell'imminenza del termine ordinario di convocazione dell'assemblea.
Società che hanno subito modifiche profonde alla struttura dei sistemi informatici, soprattutto con riferimento alla contabilità, trascinati da investimenti di risorse umane e loro addestramento.
Società che operano in edilizia, che hanno la necessità di approvare i SAL da parte del committente (specie per cantieri all'estero).
Cause di forza maggiore (ad esempio furti, incendi, alluvioni) nonché decesso o grave malattia dell'amministratore unico nei giorni in cui doveva essere redatto il progetto di bilancio.
Dimissioni del responsabile amministrativo, con ovvie ripercussioni in capo al funzionamento della struttura interna.
Società che hanno per oggetto la produzione di beni e il loro conferimento a consorzi di commercializzazione: per queste società i dati reddituali definitivi saranno conosciuti solo dopo che i citati consorzi avranno approvato il bilancio e ripartito per consorziato le poste rilevanti.

Come precisato da Assonime (*news* 18 marzo 2020), l'utilizzo del maggior termine di 180 giorni per la convocazione dell'assemblea:

- non deve essere motivato da parte della società;
- dovrebbe intendersi riferito alla data di "*prima convocazione*" dell'assemblea, con l'effetto che l'assemblea in seconda convocazione potrà essere tenuta anche successivamente al predetto termine;
- rappresenta una mera facoltà per le società, ben potendo gli amministratori convocare l'assemblea nella data ritenuta più adeguata rispetto alle proprie esigenze (ad esempio, per il pagamento dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

Le tabelle che seguono schematizzano i termini degli adempimenti (civilistici e fiscali) connessi al procedimento di approvazione del bilancio, prendendo come riferimento i casi in cui l'assemblea di approvazione si tenga in caso di termine ordinario, in data 30 aprile 2026 (120 giorni dal 31 dicembre 2025), ovvero in caso di proroga del termine, entro il 29 giugno 2026 (180 giorni dal 31 dicembre 2025).



È bene rammentare, che i predetti termini riguardano esclusivamente la convocazione dell'assemblea e non quello del suo effettivo svolgimento: ad

esempio, la disposizione si deve ritenere rispettata nel caso di prima convocazione dell'assemblea entro il 30 aprile 2026 (ovvero, 29 giugno 2026 in caso di proroga), che non venga regolarmente costituita, ovvero vada deserta, con l'effetto che il bilancio dell'esercizio 2025 verrà, poi, approvato in seconda convocazione e, quindi, successivamente alla scadenza del termine massimo ammesso dalla disciplina civilistica.

Termine approvazione bilancio			
Adempimento	**Scadenza**	**Termine massimo per esercizi chiusi al 31 dicembre 2025**	
		Ordinario	**Prorogato**
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31 marzo 2026	30 maggio 2026
Redazione della Relazione sulla gestione da parte degli amministratori			
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al collegio sindacale	Almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo	31 marzo 2026	30 maggio 2026
Consegna del progetto di bilancio e della Relazione al revisore (ove presente)			
Deposito del bilancio, degli allegati, delle Relazioni di amministratori, sindaci e revisore (ove presente) presso la sede sociale	Almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea e fino all'approvazione	15 aprile 2026	14 giugno 2026
Convocazione dell'assemblea mediante altri mezzi	"*Ricevimento*" della convocazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea (nelle Srl la raccomandata deve essere "*spedita*" ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, così	22 aprile 2026	21 giugno 2026

	Cassazione SS.UU. n. 23218/2013)		
Assemblea per l'approvazione del bilancio	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale	30 aprile 2026	29 giugno 2026
Se contenente anche la delibera di distribuzione di utili, registrazione del verbale di approvazione del bilancio	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio (*ex* articolo 13, D.P.R. 131/1986, come modificato dall'articolo 14, D.L. 73/2022 che ha differito il termine di registrazione da 20 a 30 giorni)	30 maggio 2026	29 luglio 2026
Deposito del bilancio e degli allegati presso il Registro Imprese	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio	30 maggio 2026	29 luglio 2026
Annotazione e sottoscrizione del bilancio nel libro degli inventari	Entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi	28 febbraio 2027	28 febbraio 2027

L'approvazione della bozza di bilancio

L'organo amministrativo della società deve provvedere ad approvare la bozza del bilancio entro il prossimo 31 marzo 2026; tale data risulta il termine ultimo qualora sia presente un organo di controllo, situazione nella quale rientrano anche tutte le piccole Srl che hanno nominato il revisore unico.

È, infatti, necessario:

- concedere 15 giorni di tempo al controllore, per predisporre la propria relazione;
- disporre della documentazione completa da depositare presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea di approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio

L'organo amministrativo, come dettagliato sopra, deve assolvere al proprio compito di predisporre la bozza del bilancio, oltre che a quello di convocare i soci in assemblea per l'approvazione.

Nessuna responsabilità, invece, ricade sull'organo amministrativo, qualora lo stesso abbia provveduto alla regolare e tempestiva convocazione dei soci e questi non si siano presentati, ovvero sia mancata la maggioranza necessaria per la regolare costituzione.

A tale riguardo, potremmo ricordare che:

- in caso di assemblea deserta, ove sia presente l'organo amministrativo, sarà opportuno redigere un verbale di memoria nel quale si dia atto dell'impossibilità di assumere qualsiasi decisione (c.d. verbale di assemblea deserta);
- nel caso in cui fosse prevista, dal codice civile o dallo statuto, una seconda convocazione, si dovrà attendere anche tale termine per verificare la possibilità di deliberare;
- ove non fosse prevista la seconda convocazione, ovvero l'assemblea non si costituisse nemmeno in tale occasione, l'organo amministrativo dovrà procedere a una nuova convocazione, rispettando un termine non superiore ai 30 giorni dalla precedente. Si rammenta che la continua inattività dell'assemblea potrebbe configurare anche una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, cod. civ., specialmente in occasione dell'appuntamento annuale di approvazione del bilancio.

Spa	Seconda convocazione e convocazioni ulteriori sono previste per legge e dallo statuto	Articolo 2369, cod. civ.
Srl	La seconda convocazione non è normata dal codice, ma potrebbe essere prevista dallo statuto	Articolo 2479-*bis,* cod. civ.

È opportuno, infine, ricordare che a seguito della conversione in legge del c.d. "*Decreto milleproroghe*" (D.L. 202/2024), è stata prorogata al prossimo 31 dicembre 2025 la possibilità per le società di capitali di tenere le assemblee con modalità *on line* a prescindere dalla presenza della clausola statutaria.

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO 2026 AL 15 APRILE 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2026 al 15 aprile 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 16 marzo

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2025, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2026 con maggiorazione degli interessi.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;

- sui redditi diversi;

sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade il termine per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2026 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro.

Versamento saldo Iva annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2025, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Il versamento del saldo Iva annuale può anche essere effettuato entro il 30 giugno 2026 con maggiorazione degli interessi.

Certificazione unica

Scade anche il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi di lavoro autonomo non abituale, ai redditi diversi e alle locazioni brevi relativi al 2025.

Cupe

Ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2025 dalle società di capitali.

mercoledì 25 marzo

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (a soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

martedì 31 marzo

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.

FIRR

Scade oggi il termine del versamento per le case mandanti della quota destinata al Fondo indennità risoluzione rapporto dei propri agenti relativo al 2025.

mercoledì 1 aprile

Credito di imposta spese di pubblicità

Scade oggi il termine per l'invio telematico della prenotazione dell'agevolazione per le spese sostenute o da sostenere nel 2026.

mercoledì 15 aprile

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Con i migliori saluti.

STUDIO CHIAPPORI-BENZI